

SEDUTA DEL 4 MAGGIO 1966

Sono presenti i senatori: Adamoli, Alessi, Caroli, Cipolla, Donati, Gatto Simone, Pafundi, Spezzano e Varaldo e i deputati: Biaggi, Della Briotta, Di Giannantonio, Gatto Vincenzo, Guidi, Gullotti, Li Causi, Mannironi, Nicosia, Russo Spena e Veronesi.

Aperta la seduta alle ore 18,30, sotto la presidenza del presidente Pafundi, si legge e si approva il processo verbale della seduta precedente.

Il PRESIDENTE informa che il professor Serafino Scrofani, che già partecipò alla « Tavola rotonda » di esperti convocati dalla Commissione nel giugno 1965, ha inviato un sintetico studio circa rapporti e connessioni fra mafia e determinate strutture agrarie. Il saggio è stato trasmesso al professor Ferrarotti, che ne terrà conto nella sua relazione finale. Rileva, poi, che alcuni quotidiani hanno pubblicato recentemente stralci dalla relazione Elkan-Assennato presentandoli come giudizi conclusivi della Commissione sul funzionamento della giustizia in Sicilia, e deplora questi prematuri interventi della stampa, i quali generano agitazione negli ambienti della Magistratura e attriti fra questa e la Commissione.

Il deputato LI CAUSI sottolinea l'urgenza di un'indagine sugli organismi regionali preposti alla riforma agraria, sulle interferenze della mafia negli indirizzi della riforma e su eventuali reati commessi dagli stessi dirigenti degli Enti di riforma.

Il senatore DONATI pur riconoscendo che i rapporti intercedenti fra l'attività della mafia e le strutture agrarie possono costituire un importante settore dell'inchiesta della Commissione, rileva che i giudizi al riguardo pronunciati dal deputato Li Causi devono considerarsi, attualmente, opinioni strettamente personali.

Passando all'ordine del giorno, il PRESIDENTE comunica che la IV Sezione penale del Tribunale di Roma, in relazione al processo per diffamazione in corso a carico di Danilo Dolci, ha disposto con ordinanza del 19 aprile 1966 di chiedere alla Commissione stessa copia autentica del « dossier » presentato dal Dolci alla Commissione stessa nel settembre 1965 con le allegate dichiarazioni firmate, la documentazione raccolta dalla Commissione sulla base del dossier e comunque l'elenco delle persone che sono state al riguardo ascoltate. Il Tribunale chiede altresì informazioni relative ai telegrammi coi quali la Commissione convocò il Dolci il 6 novembre 1963 e il 7 ottobre 1965, e soprattutto sull'asserzione del Dolci di aver ricevuto incarico ufficiale di studiare il fenomeno della mafia in Sicilia e di riferire alla Commissione. Il Consiglio di Presidenza ha convenuto nella decisione di trasmettere al Tribunale copia dell'intero dossier consegnato dal Dolci nel settembre 1965 con le dichiarazioni allegate, copia di tutti i memoriali successivamente fatti pervenire dallo stesso Dolci e copia dei due telegrammi di convocazione con una precisazione che nessun incarico ufficiale venne dato al Dolci dalla Commissione. Il Consiglio di Presidenza non ritiene invece di poter consentire la trasmissione della copia dei verbali dei testimoni assunti nonché dei loro nominativi, e suggerisce di motivare il rifiuto, a termini dell'art. 342 c.p.p., richiamando le finalità politiche dell'inchiesta parlamentare nonché l'esigenza della tutela delle prerogative del parlamento.

Il deputato RUSSO SPENA non giudica opportuna alcuna esplicita e dommatica affermazione di principio circa le prerogative del Parlamento, sia perché le questioni di principio sono tuttora aperte per la stessa

Commissione, sia perché una loro rigida soluzione potrebbe indurre la Magistratura ad assumere all'occorrenza, nei confronti della Commissione, un reciproco atteggiamento di rifiuto alla collaborazione: sufficiente è far valere praticamente l'indipendenza di decisione della Commissione con l'accedere ad alcune richieste del Tribunale e col rifiutarne altre. Osserva, inoltre, che, poiché il Consiglio di Presidenza ritiene opportuno trasmettere al Tribunale anche i memoriali inviati dal Dolci successivamente al settembre del 1965 — documentazione non menzionata nell'ordinanza — giusto sarebbe trasmettere anche quegli esposti pervenuti successivamente alla Commissione da parte di terze persone e contrastanti le tesi del Dolci.

Il PRESIDENTE osserva che la proposta del deputato Russo Spena va oltre le richieste del Tribunale, nei cui limiti invece si è mantenuta, sostanzialmente, la decisione del Consiglio di Presidenza.

Il deputato MANNIRONI concorda col deputato Russo Spena, sia perché appare logico considerare la documentazione concernente il caso Dolci comprensiva di tutti i memoriali e gli esposti che sono pervenuti da cittadini che, nei confronti della Commissione, hanno gli stessi titoli del Dolci, sia perché l'ordinanza del Tribunale si riferisce esplicitamente a tutta la documentazione raccolta dalla Commissione sulla base del *dossier* di Dolci.

Il PRESIDENTE fa presente che la locuzione « documentazione raccolta » designa documenti acquisiti per iniziativa della Commissione.

Il deputato GUIDI concorda con le proposte del Consiglio di Presidenza, rilevando che l'Autorità giudiziaria evidentemente chiede materiale in qualche modo controllato dalla Commissione, ciò che non può dirsi dei memoriali favorevoli ai querelanti del Dolci.

Il senatore SPEZZANO, pur concordando sulla sostanza delle decisioni proposte dal Consiglio di Presidenza, ritiene che la motivazione, alla quale in linea di principio la Commissione non sarebbe neppure tenuta, debba venire ridotta al minimo indispensa-

bile. Analogamente, nella trasmissione degli atti, è opportuno limitarsi ai soli documenti che sono stati richiesti.

Il senatore GATTO Simone afferma che tutto ciò che la Commissione ha motivo di trasmettere al Tribunale è il *dossier* presentato dal Dolci nel settembre del 1965, in quando solo questo *dossier* corrisponde ad una personale iniziativa del Dolci stesso e interessa l'Autorità giudiziaria.

Il deputato LI CAUSI richiama l'attenzione sull'opportunità di non sottovalutare la presenza della mafia e il pericolo di rapresaglie alle quali potrebbero restare esposti tutti coloro che inviano alla Commissione lettere, memoriali o documenti, nel caso che i loro nomi venissero resi noti al pubblico.

Il deputato NICOSIA osserva che, prima di portare a conoscenza dell'Autorità giudiziaria — se così dovesse esser deciso — la documentazione pervenuta da parte di coloro che contestano le asserzioni del Dolci, sarebbe indispensabile che tale documentazione venisse quanto meno data in visione ai membri della Commissione e illustrata alla Commissione stessa, la quale finora ne ha solo generica notizia.

Il deputato GATTO Vincenzo dichiara di aver tratto dal dibattito — che egli stesso in Consiglio di Presidenza propose di promuovere sull'argomento — la convinzione che sarebbe opportuno eliminare dalla risposta al Tribunale di Roma ogni motivazione che contrapponga fra di loro la funzione del Parlamento e la funzione della Magistratura, funzioni che possono essere coordinate in funzione del principio della collaborazione dei poteri. Quanto alla proposta del deputato Russo Spena, rileva che il processo per diffamazione a carico di Dolci ha la sua origine nel fatto che il Dolci stesso ha dato divulgazione al suo *dossier* è pertanto solo la documentazione già resa nota che si deve e si può trasmettere al Tribunale, insieme alla precisazione che la Commissione nessun incarico ufficiale ebbe ad affidare al Dolci. Conclude sollecitando un più generale dibattito sul tema dei rapporti tra la Commissione parlamentare d'inchiesta e gli organi dell'Autorità giudiziaria.

Il deputato GULLOTTI concorda sull'opportunità di non trasmettere al Tribunale atti o documenti che non siano stati espressamente richiesti: aggiunge che potrebbe venire precisato che la Commissione adotta tale deliberazione « allo stato ».

Il senatore ALESSI, premesso che il problema presenta aspetto di estrema delicatezza, osserva che, pur prescindendo dalle prerogative specifiche della Commissione quale organo del Parlamento, essa è facultata dalle norme del diritto comune, e precisamente dall'art. 342 c.p.p., a rifiutare la trasmissione di documenti che costituiscono oggetto di segreto politico. Circa la questione sollevata dal deputato Russo Spena, ritiene che essa debba venire inquadrata nella considerazione che il procedimento per diffamazione a carico del Dolci è stato promosso dai querelanti con la concessione dell'ampia facoltà di prova, ciò che impone un'indagine su entrambi gli aspetti, soggettivo ed oggettivo, dell'azione incriminata. Non può pertanto escludersi la rilevanza della documentazione comunque acquisita dalla Commissione in ordine ai fatti asseriti dal Dolci. Ove non si acceda a tale soluzione, occorre

coerentemente limitarsi a trasmettere il solo *dossier* del settembre 1965, esplicitamente menzionato dall'ordinanza del Tribunale.

Il PRESIDENTE, riassumendo i termini della discussione, propone che la Commissione decida: 1) di trasmettere copia del *dossier* consegnato dal Dolci alla Commissione nel settembre 1965 e di tutte le dichiarazioni ad esso allegate; 2) di trasmettere copia dei telegrammi inviati dalla Commissione al Dolci il 6 novembre 1963 e il 7 ottobre 1965, precisando che nessun incarico ufficiale fu dato al Dolci di indagare e riferire sul fenomeno della mafia in Sicilia; 3) di non trasmettere, invece, copia dei verbali di interrogatorio dei testimoni assunti nè l'elenco nominativo degli stessi, motivando il rifiuto con la sola citazione dell'art. 342 c.p.p.

(La Commissione concorda).

La seduta è tolta alle ore 20,30.

Del che è verbale, letto, approvato e sottoscritto.